



# COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO

*Provincia di Varese*

Via Roma, 54

Tel 0332/975151

Fax 0332/700977

## ORDINANZA N. 1/2023

**OGGETTO: DIVIETO DI FUMO SU ALCUNE AREE ALL'APERTO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI COCQUIO TREVISAGO DESTINATE AD USO PUBBLICO CON DECORRENZA DAL 01 APRILE 2023.**

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- come ritenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), il fumo di tabacco costituisce uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie che influiscono negativamente sulla salute della popolazione;
- il fumo di tabacco è causa di neoplasie (in primo luogo cancro del polmone) e di diverse altre malattie non neoplastiche, ed è ascrivibile tra le cause più importanti di morte prematura nei paesi sviluppati e che, a livello mondiale, rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica;
- il consumo di tabacco è fortemente correlato a malattie cardiovascolari e malattie respiratorie. Ogni anno in Italia sono circa 85.000 le morti connesse al fumo di sigaretta;
- anche il fumo passivo è di fatto nocivo per la salute e colpisce una grande parte della popolazione, e rappresenta un fenomeno particolarmente preoccupante in considerazione dell'ampio numero di persone che vi sono esposte.

VISTO che:

- la Direttiva 2014/40/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio afferma che *"Tutti i prodotti del tabacco hanno il potenziale di causare mortalità, morbilità e disabilità"* (premessa nr. 34);
- nel nostro Paese, dal 10 gennaio 2005, è in vigore la norma sul divieto di fumo nei locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti o al pubblico, a tutela della salute dei non fumatori (Legge 16 gennaio 2003, n. 3);
- le politiche sanitarie del nostro Paese perseguono e promuovono stili di vita salutari per la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo;
- il Decreto Presidente Consiglio Ministri del 4 maggio 2007 approvava il documento programmatico *"Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari"* e definisce, individua e promuove le scelte di vita salutari ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
- il documento sopra richiamato è finalizzato a promuovere e facilitare l'assunzione di abitudini salutari da parte della popolazione, atta a prevenire le principali patologie croniche, e prevede, in particolare, lo sviluppo di attività finalizzate alla prevenzione del tabagismo ed alla tutela della salute dei non fumatori dall'esposizione al fumo passivo.

CONSIDERATO che:

- la legislazione nazionale sulla protezione della salute dei non fumatori (leggi nr. 584/1975, 3/2003, 6/2016), che pure ha introdotto, in maniera sempre più stringente, divieti di fumare in tutti i locali chiusi ad uso pubblico, nulla ha espresso sul divieto di fumo in aree all'aperto che sono ritenute particolarmente rilevanti per la salute pubblica come quelle destinate al gioco dei bambini site nei

parchi e giardini pubblici; quelle limitrofe agli ingressi degli uffici pubblici, delle scuole, delle università; quelle in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico; nei cimiteri;

- appare opportuno oltre che necessario tutelare, dal fumo passivo, categorie di persone cosiddette deboli che a tali luoghi accedono per necessità, motivo di salute, di svago o di istruzione e che tale tutela assume importanza prioritaria rispetto alla possibilità, che viene tuttavia garantita, di poter utilizzare altri spazi aperti per poter lecitamente fumare.

#### **RICHIAMATI:**

- l'articolo 51, comma 1-bis, della Legge 16/01/2003, nr. 3 *"Tutela della salute dei non fumatori"*, che sancisce il divieto di fumo estendendolo anche *"alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo, di istruzione e formazione"*, al fine di garantire una maggior tutela della salute dei giovani e dei bambini;
- l'articolo 3, comma 1 lettera d), del D.P.C.M. 14 dicembre 1995, che recita *"resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti"*.

#### **RITENUTO** quindi necessario:

- promuovere il recupero di spazi liberi dal fumo per la protezione della salute dei non fumatori;
- assicurarne una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte delle fasce *"deboli"* della comunità;
- imporre, a tale scopo, il divieto di fumare, finalizzato a migliorare la vivibilità degli spazi pubblici ed a salvaguardare il diritto alla salute della popolazione.

#### **VISTI:**

- l'articolo 32 della Legge n. 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica;
- gli articoli 7-bis e 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267/2000 *"Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali"*.

### **ORDINA**

1. E' fatto divieto di fumo nelle seguenti aree all'aperto del territorio comunale:
  - aree destinate al gioco dei bambini site nei parchi e nei giardini pubblici;
  - aree limitrofe agli ingressi degli uffici pubblici e delle scuole di ogni ordine e grado;
  - aree adiacenti i servizi all'infanzia (scuole nido, centri gioco, ecc ...);
  - aree in corrispondenza e nei pressi delle fermate del trasporto pubblico locale;
  - cimiteri.
2. Che all'ingresso, o in altra posizione ben visibile, delle aree destinate al gioco dei bambini site nei parchi e nei giardini pubblici nonché nei pressi dei servizi all'infanzia dovrà essere posizionato l'avviso di divieto di fumo mediante appositi cartelli, anche a cura dei responsabili dei servizi educativi.

### **SANZIONI**

Ai sensi e per gli effetti della Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche e integrazioni, chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00.

Con effetto liberatorio, il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Gli organi di Polizia Giudiziaria sono tenuti al controllo del rispetto del presente provvedimento.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. per la Regione Lombardia entro giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro giorni 120 (centoventi) dalla stessa pubblicazione.

## **DISPONE**

che la presente ordinanza:

- abbia vigore a far data 01 aprile 2023 previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line e ne sia data notizia mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;
- venga trasmessa alla Polizia Locale ed alle Forze di Polizia presenti sul territorio per i controlli di competenza.

Cocquio Trevisago 30.03.2023

Il Sindaco

Dr. Danilo Centrella

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005